



Delibera della Giunta Regionale n. 254 del 29/05/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

COMPENSO SINDACI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE CAMPANIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) i compensi dei componenti dei Collegi sindacali delle società partecipate sono stati fissati nelle rispettive assemblee anche con riferimento alla disciplina delle tariffe professionali;
- b) con decreto del Ministero della Giustizia n. 169 del 02/09/2010 è stata aggiornata la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) la materia delle tariffe professionali era in precedenza disciplinata dal DPR n. 645 del 10/10/1994;
- d) con decreto legge 1/2012 del 24/1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) il Governo ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nei sistemi ordinistici;
- e) la Regione Campania con legge regionale n. 14 del 04/08/2011, articolo 1 comma 30, ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 e introdotto il comma 2 bis in cui dispone che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31/12/2010; e altresì che dette disposizioni non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 20/07/2010;
- f) il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 20/07/2010 è espressamente riferito alle società partecipate;
- g) l'articolo 1 comma 30 della legge regionale n. 14 del 04/08/2011 trova applicazione alle società partecipate e ai relativi collegi sindacali in ragione del rinvio al comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 20.7.2010;

Considerato che

- a) il citato decreto "liberalizzazioni" ha superato la novella introdotta dal decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe professionali per cui, in assenza di tariffe predeterminate, occorre individuare un criterio uniforme di determinazione dei compensi dei componenti dei collegi sindacali;
- b) l'articolo 9 del citato decreto "liberalizzazioni" abroga le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe abrogate dal comma 1 del medesimo articolo;
- c) ai componenti dei collegi sindacali si applicano le previsioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, per cui occorre fornire indirizzi per la corretta applicazione del disposto;
- d) ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile la retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto, è determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

Ritenuto

- a) prioritario interesse dell'Amministrazione regionale perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica attuando anche iniziative tese a ridurre gli oneri a carico delle società partecipate dalla Regione in via maggioritaria sia dirette che indirette e, a tal fine, fissare i criteri per la determinazione del compenso dei componenti dei collegi sindacali e fornire indirizzi per l'applicazione del disposto di cui alla legge regionale 4/2011 articolo 1 comma 2 bis;
- b) di richiamare il principio di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 e in sua applicazione, stante l'avvenuta abrogazione delle tariffe, fornire l'indirizzo che il compenso dei componenti dei Collegi sindacali in carica deve intendersi determinato nella misura degli importi corrisposti al 31/12/2010 ridotti del 10% e in tal senso fissato fino a scadenza dei rispettivi incarichi;
- c) di determinare i compensi da riconoscere ai componenti dei Collegi sindacali di nuova nomina delle società a partecipazione regionale maggioritaria, sia diretta che indiretta, nella misura di cui al

- punto b) precedente e comunque nel limite massimo di 20.000 euro per i Presidenti e 12.500 euro per gli altri componenti, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge;
- d) di demandare agli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale maggioritaria, sia diretta che indiretta, la valutazione circa la necessità di procedere a convocazione dell'assemblea dei soci ponendo all'ordine del giorno la determinazione dei compensi come sopra individuati laddove essi fanno riferimento a parametri che risultano abrogati con il decreto legge 1/2012 del 24/1/2012 convertito con legge n. 27 del 24/03/2012;

Visto gli atti normativi citati in premessa

Delibera

- 1) ai sensi del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 e stante l'avvenuta abrogazione delle tariffe, di fornire l'indirizzo che il compenso dei componenti dei Collegi sindacali in carica deve intendersi determinato nella misura degli importi corrisposti al 31/12/2010 ridotti del 10% e in tal senso fissato fino a scadenza dei rispettivi incarichi;
- 2) di determinare i compensi da riconoscere ai componenti dei Collegi sindacali di nuova nomina delle società a partecipazione regionale maggioritaria, sia diretta che indiretta, nella misura di cui al punto 1) precedente e comunque nel limite massimo di 20.000 euro per i Presidenti e 12.500 euro per gli altri componenti, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge;
- 3) di demandare agli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale maggioritaria, sia diretta che indiretta, la valutazione circa la necessità di procedere a convocazione dell'assemblea dei soci ponendo all'ordine del giorno la determinazione dei compensi come sopra individuati laddove essi fanno riferimento a parametri che risultano abrogati con il decreto legge 1/2012 del 24/1/2012 convertito con legge n. 27 del 24/03/2012;
- 4) di demandare al Dirigente del Settore 14 dell'AGC 01 gli adempimenti conseguenti;
- 5) di trasmettere la presente delibera al Settore Stampa documentazione e informazione per la pubblicazione sul BURC.